



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Matera

Via Siris snc- 75100 Matera

Prot. n. 181/U.A/3

Matera, 13 Gennaio 2012

IL DIRIGENTE

- VISTO** l'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, concernente il diritto allo studio;
- VISTA** la C.M. prot. n. 31787 del 5 aprile 1989, con la quale sono state impartite istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 395/88 succitato;
- VISTA** la C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991;
- VISTO** il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007;
- VISTA** la contrattazione decentrata a livello regionale in materia di fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sottoscritta in data 13 ottobre 2008;
- VISTA** la C.M. MIUR del 22/02/2011 relativa ai Dottorati di Ricerca nella quale si chiarisce in via definitiva che per gli stessi è possibile chiedere unicamente un periodo di aspettativa non retribuita, come indicato già nell'art. 18, comma 2, del CCNL sopra citato;
- VISTO** il decreto di questo Ufficio prot. n. 8057 del 9/11/2011, con il quale è stato determinato il contingente complessivo dei permessi retribuiti per motivi di studio per l'anno 2012, pari a 112 unità ed è stato pubblicato l'elenco provvisorio del personale della scuola avente diritto a fruire dei permessi straordinari retribuiti;
- VISTA** l'interpretazione autentica dell'art. 4 del CCIR del 13/10/2008 sottoscritta in data 11/11/2010 presso l'USR per la Basilicata, con la quale si è convenuto che "i permessi per il diritto allo studio per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a)b)c) e d) si intendono validamente fruibili anche se conseguiti con modalità on-line o a distanza";
- ESAMINATI** i reclami pervenuti

DECRETA

per i motivi di cui in premessa sono pubblicati in via definitiva gli elenchi del personale della scuola di ogni ordine e grado, degli insegnanti di religione e del personale ATA con l'indicazione degli

esclusi, aventi diritto a fruire per l'a.s. 2012 dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395.

Conseguentemente, il personale in questione è autorizzato a fruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/08/88 n. 395 nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Relativamente al personale con contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all'orario contrattuale, il numero delle ore di permesso sarà ridotto proporzionalmente.

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti dai Dirigenti Scolastici sulla base della presente autorizzazione. La certificazione relativa alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti dovrà essere presentata al capo d'Istituto della scuola di servizio. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali, come indicato dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. 23/08/88 n. 395.

I Dirigenti Scolastici, nel concedere e disciplinare la fruizione dei permessi, vorranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel CCI Regionale del 13/10/2008, stipulato tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e le OO.SS.

**F.to IL DIRIGENTE
Teresa Pasciucco**

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI	LORO SEDI
-ALL'U.R.P. – ALL'ALBO	SEDE
-ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA	LORO SEDI
-ALL'U.S.R. PER LA BASILICATA	
Direzione Generale – Piazza delle Regioni	POTENZA